

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956

(79^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (1647) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag.	1023, 1024, 1025, 1027, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036
BANFI		1033
BARBARO		1029
CONDORELLI		1030, 1032
DI ROCCO, <i>relatore</i>		1024, 1029, 1032, 1034
LAMBERTI		1028, 1030, 1035
LEPORE		1027, 1031
MERLIN Angelina		1026, 1027, 1031, 1032, 1035
PALERMO		1026, 1029, 1035
ROFFI		1027, 1034
RUSSO Luigi		1027, 1031, 1034, 1036
RUSSO Salvatore		1027, 1032
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		1029, 1032, 1034, 1035

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pucci è sostituito dal senatore Palermo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Lepore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (1647) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministero per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo, forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciati dalla Facoltà di Magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero, i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

DI ROCCO, *relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione della Commissione riguarda un concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova. È speciale in quanto è riservato ai maestri forniti del titolo specifico, ma che abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo ed esercitato per almeno tre anni scolastici l'incarico effettivo di direttore didattico riportando la qualifica di « ottimo » o « distinto ».

Il concorso si svolge secondo le norme generali in vigore, con qualche variante. Una di queste varianti riguarda il titolo di studio perchè, oltre ai tre titoli rilasciati dall'Istituto di magistero, cioè l'abilitazione alla vigilanza scolastica, la laurea in materie letterarie o in pedagogia, è ammessa anche la laurea in lettere e filosofia. Ciò trova riscontro in una sentenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. La sentenza è esattamente della VI Sezione del Consiglio di Stato, in data 21 aprile 1953, n. 695 e concerne il ricorso del maestro Giuseppe Bua.

DI ROCCO, *relatore*. L'altra variante consiste nel sottoporre i candidati ad una sola prova scritta, anzichè a due: cioè ad una prova scritta in legislazione scolastica, dispensandoli dalla prova di pedagogia, data l'esperienza pedagogica che essi hanno acquisito nell'esercizio della direzione didattica.

Nessuna variante invece per quel che riguarda gli esami orali.

I direttori didattici per i quali si bandisce questo concorso sono coloro i quali hanno avuto l'incarico della direzione in virtù della disposizione contenuta nel decreto 4 giugno 1944, n. 158. Precedentemente a tale disposizione, l'incarico della direzione nei circoli didattici vacanti veniva affidato ad un insegnante di ruolo il quale si dedicava saltuariamente, due-tre volte la settimana, anche alla direzione del circolo vacante.

Con il ricordato decreto del 1944 si stabiliva il criterio che questi incarichi potevano essere affidati a maestri che, a giudizio del Provveditore agli studi, fossero in possesso delle particolari qualità per assumere l'incarico stesso; inoltre, a partire dagli anni 1945-46, il Ministero della pubblica istruzione, con sue apposite ordinanze, disponeva che l'assegnazione dell'incarico assumesse quasi la forma di un concorso, con la valutazione da parte del Provveditore agli studi della capacità e dei particolari titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico, formando una graduatoria di scelta in base al punteggio riportato da ciascuno. Tale norma fu dettata dalle esigenze contingenti della situazione dell'immediato dopoguerra, al fine di affidare l'incarico della direzione didattica a persone idonee a riportare la scuola alla normalità ed a far rinascere la fiducia in essa, dopo le distruzioni apportate dalla guerra. I direttori didattici che ottennero tali incarichi seppero realmente, in mezzo alle difficoltà di ordine materiale e morale del periodo postbellico, compiere bene il loro dovere riportando quasi alla normalità la scuola in un tempo relativamente non lontano dalla fine della guerra.

Questo loro merito giustifica appunto la opportunità di bandire il concorso di cui al presente disegno di legge e perciò ritengo che non dovrebbero esistere perplessità al riguardo da parte di alcun collega. Aggiungo che gli interessati e le diverse organizzazioni che li rappresentano, nonchè la stampa, sono talmente convinti della bontà ed opportunità di questo concorso, che avevano ventilata la proposta di bandire il concorso stesso per soli titoli, senza esami. Viceversa il Ministero ha ritenuto di dare un carattere di normalità al concorso stesso sottoponendo i candidati agli esami previsti per i regolari concorsi, eccetto che alla prova di pedagogia.

Mi sono pervenute delle particolari istanze perchè si modificasse in qualche punto il disegno di legge. Per i titoli di studio per l'ammissione al concorso è stato proposto che sia inclusa anche la laurea in giurisprudenza. In effetti, il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2422, stabilisce che ai concorsi per direttori didattici siano ammessi anche coloro i quali sono in possesso della laurea in giurisprudenza. Quindi questa richiesta ha un suo fondamento ed io non sarei alieno dal concedere la facoltà di partecipare al concorso anche ai laureati in giurisprudenza, dato che si tratta di un concorso speciale riservato a coloro che hanno esercitato l'incarico di direttore didattico per almeno tre anni riportando la qualifica di « ottimo » o « distinto ».

Vi sono poi gli ex combattenti, ai quali si uniscono i mutilati ed invalidi di guerra, che chiedono che per essi sia ridotto da tre a due anni il periodo d'incarico richiesto. Per quanto concerne soprattutto i mutilati ed invalidi di guerra mi sono pervenute due proposte che sottopongo al giudizio della Commissione. Una proposta non è in fondo che il contenuto di un disegno di legge che si trova davanti alla Commissione consorella della Camera dei deputati ed è stata presentata dagli onorevoli Colasanto ed altri: sostanzialmente si richiederebbe di ammettere al concorso anche i maestri elementari di ruolo mutilati od invalidi di guerra forniti di laurea di qualsiasi tipo o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che abbiano sei anni di servizio di ruolo classificato « ottimo » o « distinto ». Secondo questa

proposta insomma i mutilati ed invalidi chiederebbero di poter partecipare al concorso anche se non hanno avuto l'incarico della direzione didattica per i due anni, giustificando questa loro richiesta con il fatto che sono entrati in carriera più tardi, solo nel 1948, epoca questa dei primi concorsi magistrali del dopoguerra, che non hanno potuto beneficiare di alcun trattamento speciale e non hanno potuto ottenere l'incarico della direzione didattica per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

L'altro emendamento proposto per questa categoria chiede che al suddetto concorso speciale possano essere ammessi anche i maestri ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra già incaricati della direzione didattica o di scuola rurale per un biennio, anche se sprovvisti del titolo di vigilanza scolastica o della laurea, purchè abbiano riportato la qualifica di « ottimo » ed abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo pure esso « ottimo ». Questo secondo emendamento è di portata più limitata in quanto dispensa sì dalla laurea ma richiede che questi maestri abbiano avuto l'incarico per due anni ed abbiano meritato la qualifica di « ottimo », mentre il testo del disegno di legge ammette anche quella di « distinto ».

Delle suddette proposte, insomma, a me sembra meno accettabile quella che richiede l'ammissione al concorso dei maestri invalidi e mutilati che abbiano sei anni di servizio di ruolo, senza aver mai esercitato l'incarico della direzione didattica.

Io proporrei in conclusione, la fusione delle due proposte, in un emendamento che consentisse di partecipare al concorso agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano due anni d'incarico con la qualifica di « ottimo » o « distinto » e purchè forniti di titolo di studio.

Sarei anche favorevole ad includere, fra i titoli ammessi per la partecipazione al concorso, quello della laurea in giurisprudenza.

Prego dunque la Commissione, per quanto riguarda lo spirito del presente disegno di legge, di volerlo approvare, salvi gli emendamenti che scaturiranno dalla discussione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della Commissione finanze e tesoro:

« La Commissione finanze e tesoro non fa obiezioni dal lato finanziario. Si permette però di esprimere la propria perplessità sul merito, per ragioni di principio: in quanto non appare buon sistema quello di provvedimenti a favore di questa o quella categoria d'interessati, in stralcio alle norme sullo stato giuridico degli impiegati.

I concorsi riservati ad una categoria di persone rappresentano violazione del principio di parità di tutti i cittadini che la Costituzione della Repubblica ha voluto sancire. Il fatto d'essere in ruolo in una determinata categoria non può costituire titolo per escludere dai concorsi altri aspiranti: tutto al più può essere considerato titolo preferenziale ».

Per quel che si riferisce alla competenza della Commissione finanze e tesoro, già altre volte ho segnalato al Presidente di tale Commissione, l'opportunità che essa esprima il proprio parere solo sotto il profilo finanziario, mentre l'onore, l'onere e la responsabilità della decisione di merito è tutta nostra. Questa premessa non vuole aver alcun contenuto irriverente per la Commissione finanze e tesoro.

Circa le osservazioni di merito contenute nel parere, noto comunque che una prima risposta l'ha già data il relatore: la scelta cioè dei maestri a cui affidare l'incarico della direzione didattica rappresentava quasi di per sé un concorso. Essere stati prescelti ed aver dato una buona prova riportando la massima qualifica, quella di « ottimo », è già una garanzia. Qui non si tratta di affidare una cattedra: si tratta dell'ammissione ad una prova che consiste in un esame scritto ed in uno orale. Si potrebbe obiettare: ma non tutti sono ammessi a questo esame speciale. Io ritengo che nella forma di questo esame speciale non c'è violazione della Costituzione, perchè la Costituzione prevede il concorso, però non fissa esplicitamente una data forma di esame, sicchè un esame con una materia scritta o due, o con più materie scritte, resta sempre entro i limiti fissati dalla Costituzione.

Qui si tratta, come ha detto il relatore, di sistemare una situazione ereditata dalla guerra. Se si tira per le lunghe si perde ancora del tempo, lasciando in una posizione di disagio questi elementi direttivi che già esercitano

l'incarico, sono già nella scuola ed hanno le loro responsabilità. Esiste l'impegno non solo da parte del ministro Martino (allora Ministro della pubblica istruzione), ma del Governo attuale a bandire presto un concorso per mille posti di direttore didattico, in quanto le circoscrizioni scolastiche sono aumentate. Se si vuol rendere veramente efficiente la direzione didattica, è necessario che il direttore didattico possa effettivamente esercitare la sua funzione attraverso maggiori contatti. L'intenzione del Governo è di aumentare il numero dei posti ed evitare l'incarico che viene affidato ora a questo, ora a quel maestro, senza continuità di direzione.

Quanto ho detto fin qui, serva un po' di risposta all'appunto che, dal punto di vista del merito, ha fatto la Commissione finanze e tesoro.

Dati questi chiarimenti, cedo la parola ai colleghi che vogliono intervenire nella discussione.

PALERMO. Esprimo la mia ammirazione per la chiarezza con la quale il relatore ha illustrato il disegno di legge. Sono d'accordo col Presidente quando afferma che questo disegno di legge serve a sistemare una situazione che è conseguenza della guerra. Mi sembra strano però che vengano esclusi da questo beneficio proprio i mutilati ed invalidi ex combattenti che tanta parte di loro stessi hanno dato alla Patria. Mi permetto perciò di presentare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo unico:

« Al suddetto concorso speciale possono essere ammessi anche i maestri ex combattenti mutilati ed invalidi di guerra già incaricati di una direzione didattica o di scuole rurali per un biennio anche se sprovvisti del diploma di vigilanza, purchè abbiano meritato la qualifica di "ottimo" ed abbiano sei anni di servizio di ruolo, pure esso qualificato "ottimo" ».

Faremo in tal modo un'opera di giustizia verso questi benemeriti cittadini che hanno servito così degnamente la Patria.

MERLIN ANGELINA. Non avevo intenzione di presentare alcun emendamento a questo disegno di legge che si trascina già da parecchio tempo, e desideravo che fosse senz'altro

approvato. Sono persuasa che più si mettono a posto le persone della scuola, più si mette a posto la scuola stessa.

Ma poichè l'orientamento della Commissione è quello di modificare il testo, vorrei proporre di includere nel disegno di legge che discutiamo la norma contenuta dal disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole Colasanto che è del seguente tenore:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri elementari di ruolo mutilati od invalidi di guerra, forniti di laurea di qualsiasi tipo ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo classificato "ottimo" o "distinto" ».

Questa norma naturalmente sarebbe da coordinare con il resto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei fare una obiezione di carattere formale: non so se sia corretto accogliere un emendamento del genere, avendo l'altra Camera già approvato questo testo.

MERLIN ANGELINA. Il disegno di legge Colasanto ed altri non è stato ancora approvato. Noi possiamo perciò adottarne il testo come emendamento.

RUSSO LUIGI. Nel testo proposto dalla senatrice Merlin l'esigenza della laurea è chiaramente espressa a differenza di quanto avviene nell'emendamento Palermo.

RUSSO SALVATORE. Permettete ch'io esprima la mia riserva su tutto il disegno di legge in discussione, per il suo carattere di provvedimento speciale. Si vengono a creare dei precedenti e chissà quante altre categorie avanzeranno proposte, faranno pressioni per ottenere leggi speciali. Piuttosto, dato che il Ministero della pubblica istruzione ha intenzione di mettere a concorso mille posti, potrebbe bandire il concorso per 1.350 posti, riconoscendo un titolo preferenziale a coloro che hanno esercitato l'incarico della direzione didattica.

Comunque, se questo disegno di legge deve passare, proporrei che venga incluso anche il tema scritto di pedagogia.

Sono poi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Palermo a favore dei combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

ROFFI. Malgrado alcune osservazioni, che trovo giuste in linea di principio, fatte dal collega Russo Salvatore, ritengo che tutti gli altri argomenti così ben chiariti dal relatore e che militano a favore di questo disegno di legge, abbiano un peso prevalente.

Si tratta di insegnanti i quali per anni hanno esercitato la direzione didattica, che si sono formati nell'esercizio della loro funzione quel tanto di autorità che deriva a chi ha operato bene, ciò che è confermato dalla qualifica riportata. Il disegno di legge merita perciò, a mio avviso, di essere approvato.

Vorrei poi dire qualcosa sulle proposte fatte dai senatori Palermo e Merlin Angelina. Non sarei dell'avviso di accogliere l'emendamento più esteso proposto dalla senatrice Merlin, tratto cioè dal disegno di legge Colasanto presentato all'altro ramo del Parlamento, perchè esso si riferisce anche a chi non ha avuto l'incarico della direzione didattica.

Sono d'accordo che agli ex combattenti siano concesse particolari facilitazioni, però entro il sistema previsto dal disegno di legge, fra gli insegnanti cioè a cui questo concorso si riferisce. Mi sembra che lo spirito di questo disegno di legge è appunto questo: bandire un concorso speciale riservato agli incaricati; accogliendo la proposta Merlin, invece, noi usciremmo dallo spirito di esso.

LEPORE. Ho preparato anch'io un emendamento per l'ammissione al concorso dei laureati in giurisprudenza. Mi sembra che tale estensione sia un atto di giustizia. C'è una premessa: qual'è la legittimazione attiva per poter partecipare a questo concorso? Il titolo di studio superiore, o l'abilitazione all'insegnamento elementare? Non c'è dubbio che è l'abilitazione all'insegnamento elementare; perchè ai concorsi normali si può partecipare con la sola abilitazione all'insegnamento elementare, pur con la condizione di avere dodici anni di servizio. È chiaro perciò che la legitti-

mazione a partecipare a questo concorso per direttori didattici è data dal diploma di maestro elementare.

Ora questi maestri laureati in giurisprudenza hanno insegnato per lunghi anni, hanno avuto per tre anni l'incarico della direzione didattica e in fondo hanno avuto il riconoscimento del diritto all'ammissione, in base alla sentenza del Consiglio di Stato che dichiara la equivalenza dei titoli. L'esclusione di tali maestri laureati in legge — che fra l'altro possono giungere fino alla carica di Provveditore agli studi — sarebbe abnorme ed enorme, anche perchè la legge del 1928, a cui si è fatto cenno, non è abrogata, è in vigore; perchè l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 4370, e l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non modificano in alcun modo la materia, in quanto riguardano un aspetto particolare: hanno inteso cioè riordinare il ruolo del personale direttivo.

Questi incaricati vengono sottoposti ad un esame; sarei anche d'accordo sulla inclusione della prova di pedagogia. Io conosco questa categoria d'insegnanti, la loro capacità e completezza nell'esercizio delle loro funzioni che sono non solo di ordine didattico, ma soprattutto di ordine amministrativo per la loro pratica acquisita nell'applicare la legislazione scolastica, di cui hanno tutti gli elementi giuridici.

Per quanto riguarda la sostanza dell'attività didattica, il maestro che ha fatto anni ed anni di servizio conosce la scuola, ha avuto contatti umani non solo con i colleghi, ma anche con la scolaresca, e poi ha avuto l'incarico della direzione didattica nel momento più difficile del dopoguerra.

Mi auguro perciò che la Commissione voglia compiere quello che io ritengo un atto di giustizia verso questi insegnanti laureati in giurisprudenza.

LAMBERTI. Mi associo pienamente al parere espresso dal relatore e confermato da quasi tutti i colleghi circa la opportunità di questo disegno di legge, il quale soddisfa l'impegno già preso presso la categoria e che tende a liquidare una situazione che si è creata nell'immediato dopoguerra.

La discussione si è orientata sui due emendamenti proposti, entrambi estensivi. Per quanto riguarda la proposta per l'inclusione fra i titoli ammessi per la partecipazione al concorso della laurea in giurisprudenza, le argomentazioni che con tanta passione ha portato qui il collega Lepore, mi trovano in gran parte consenziente. Tuttavia, ritengo che il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2422, cui si è riferito il senatore Lepore, sia abrogato. Non so nè come, nè quando, ma lo si deduce dallo stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Ritengo perciò che allo stato attuale i laureati in legge non possano essere ammessi ai concorsi normali per la direzione didattica; tuttavia mi convincono molto le ragioni di merito che sono state addotte a loro favore ed in modo particolare mi convince questa ragione: che i laureati in giurisprudenza possono partecipare ai concorsi per ispettore centrale, ed è ben strano che non possano partecipare a concorsi per la direzione didattica. Quindi sotto questo profilo la estensione mi sembra ragionevolissima. Meno utile ai fini dell'interpretazione dell'emendamento proposto mi sembra il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato: questa sentenza si fonda su una considerazione che non mi sentirei di condividere: cioè che i titoli elencati nella legge (laurea in materie letterarie o laurea in pedagogia) debbano essere riguardati come titoli minimi e di conseguenza i laureati in lettere e filosofia debbano essere ammessi al concorso perchè questi sono titoli maggiori. Non mi sento di ammettere che la laurea in lettere e filosofia sia un titolo maggiore rispetto ad una laurea di magistero.

Sarei ad ogni modo favorevole all'emendamento del senatore Lepore.

Per quanto riguarda gli ex combattenti ed i mutilati ed invalidi di guerra, consentirei senz'altro con la proposta del senatore Palermo di ridurre da tre a due anni il periodo dell'incarico di direzione didattica.

Condivido pienamente però l'osservazione fatta dal senatore Roffi che si debba restare cioè entro i limiti del concorso speciale, limitato cioè a coloro che hanno esercitato l'incarico di direttori didattici. Entro questi limiti possiamo arrivare anche più in là del punto cui si è spinto il relatore, possiamo cioè ri-

nunciare al requisito del possesso della laurea o del diploma di vigilanza scolastica, per i direttori didattici incaricati che abbiano particolari titoli combattentistici.

BARBARO. Sono più che favorevole a questo emendamento al disegno di legge che riguarda una benemerita categoria. Si tratta di sanare una conseguenza della guerra e mi meraviglio perciò che non si sia nel disegno di legge considerata la posizione dei mutilati ed invalidi di guerra laureati o diplomati in viemendamento aggiuntivo al primo comma del seguente tenore: « ovvero con sei anni di servizio quali maestri, e che siano mutilati o invalidi di guerra, laureati o diplomati in vigilanza scolastica ».

PALERMO. Posso trarre la conclusione che la Commissione è bene orientata per risolvere nella maniera più ampia il problema che si riferisce a questa categoria di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra. Però debbo dire con la massima lealtà che le osservazioni fatte dalla senatrice Merlin Angelina non mi lasciano insensibile; perchè è vero che con il suo emendamento noi qui usciamo dallo spirito informatore del disegno di legge, ma liquidiamo in maniera definitiva le conseguenze della guerra, per iniziare finalmente un periodo di pace che ci auguriamo lunghissima e prospera non solo per il nostro Paese, ma per tutte le Nazioni.

Il disegno di legge, a firma Colasanto ed altri, si riferisce unicamente a quei maestri elementari laureati, con qualsiasi titolo di laurea, che abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo classificato « ottimo » o « distinto ».

Penso di poter abbinare il mio emendamento con quello presentato dalla senatrice Merlin Angelina formulando il seguente testo:

« Al suddetto concorso speciale possono essere anche ammessi i maestri ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, forniti di laurea di qualsiasi tipo e che abbiano effettuato almeno 6 anni di servizio di ruolo classificato « ottimo » o quelli, già incaricati di una direzione didattica o di scuole rurali per un biennio, anche se sprovvisti del diploma di vigilanza, purchè abbiano meritato la qualifica di " ottimo " e abbiano 6 anni di servizio di ruolo, pure esso qualificato ottimo ».

DI ROCCO, *relatore*. Io aderisco a quanto hanno detto i senatori Lamberti e Roffi circa la necessità di restare entro lo spirito del provvedimento. In questi limiti consento a tutte le agevolazioni possibili.

Ora non vi è dubbio che l'ultimo testo dell'emendamento del senatore Palermo esorbita da questi confini, senza, d'altra parte, una adeguata giustificazione: riducendo il periodo dell'incarico a due anni si concede una grande facilitazione anche a coloro che sono stati in guerra e non c'è motivo perchè costoro dalla fine della guerra ad oggi non abbiano potuto avere un incarico per due anni. Io potrei piuttosto essere d'accordo con il senatore Lamberti nell'escludere il titolo di studio, ma un incarico dobbiamo richiederlo.

Per quanto riguarda l'ultimo testo dell'emendamento Palermo non posso perciò che rimettermi alla Commissione.

Circa l'ammissione al concorso dei laureati in giurisprudenza mi dichiaro senz'altro favorevole.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole relatore ha già illustrato ampiamente il significato di questo disegno di legge che si propone di andare incontro ad una categoria di personale direttivo che ha già dato la prova di sapere esercitare con successo la sua funzione. Si tratta di persone in parte anziane che potrebbero essere messe in un certo imbarazzo da una prova culturale completa, in quanto non si può pretendere da esse quell'elasticità mentale propria dei giovani, ma che in compenso hanno acquisito una lunga esperienza ed hanno dato prova di saper rendere. Mi sembra quindi giusto che in questo clima di sistemazione delle situazioni che risalgono al periodo di guerra, venga offerta ai migliori la possibilità di sistemarsi, per una via alquanto più semplice di quella normale.

Qui sono state presentate delle proposte di estensione della legge, di cui una relativa ai laureati in giurisprudenza, la quale effettivamente si giustifica con dei buoni argomenti, come è apparso dall'intervento del senatore Lepore, tenendo anche conto che il suddetto titolo vale anche per concorrere al grado di ispettore generale. Tolto quindi l'elemento del ritardo, dovuto al ritorno alla Camera dei de-

putati del disegno di legge, sarebbe difficile opporre obiezioni che possano demolire gli argomenti portati.

Molto più perplesso sono invece nei riguardi di qualsiasi estensione, in considerazione della situazione particolare in cui possono trovarsi gli ex combattenti, i reduci, i mutilati, ecc.

Vorrei richiamare all'attenzione del Senato il fatto che in tutti i campi sono state adottate svariate provvidenze per venire incontro a queste categorie benemerite, provvidenze però che si riferivano alla necessità di una sistemazione per assicurare a costoro il pane quotidiano. Quando si tratta invece di una selezione per conferire incarichi direttivi o comunque incarichi che presuppongono una particolare competenza, normalmente i suddetti titoli si sono fatti valere di meno. Vorrei ricordare, per esempio, che nei riguardi dei concorsi universitari per libere docenze non si sono mai considerati i titoli di ex combattente, reduce, mutilato, ecc., non perchè si volesse sottovalutarli, ma perchè si è ritenuto che, dovendo scegliere le persone il cui compito sarà quello di dirigerne delle altre, queste dovessero essere valutate più particolarmente in rapporto alla effettiva competenza e preparazione.

Io pregherei perciò la Commissione di non insistere su questi emendamenti. C'è una proposta di legge alla Camera che si fonda sui particolari meriti degli invalidi, che segue il suo corso; non mi pare sia opportuno che il contenuto di quella proposta sia trasferito nel disegno di legge che discutiamo.

PRESIDENTE. In sostanza abbiamo un primo emendamento che si riferisce al titolo per la partecipazione al concorso e poi un altro gruppo di emendamenti relativi alla qualifica di ex combattente, reduce, ecc. Ritengo che si possa incominciare con il votare quello proposto dal senatore Lepore, tendente ad aggiungere la laurea in giurisprudenza.

CONDORELLI. Io propenderei per il criterio di valutare ai fini di questa carriera tutte le lauree alla stessa stregua.

Protesto contro questo indirizzo che riduce i direttori didattici prevalentemente a dei direttori amministrativi, e non vedo il motivo

di una sopravvalutazione della laurea in giurisprudenza se non nell'idea di una funzione legalistica del direttore. Invece sono dell'opinione che il direttore didattico debba essere veramente tale, debba essere un super maestro, una guida per i suoi colleghi e non già un interprete di regolamenti.

Se comunque dovessimo dare una preferenza a favore dei laureati in giurisprudenza, pregherei di non dimenticare i laureati in scienze politiche e sociali che hanno studiato giurisprudenza ma hanno anche una maggiore apertura verso la storia e l'economia.

Perciò io propongo in linea principale che si adotti il criterio più ampio, che sia ammessa cioè ogni laurea; in linea subordinata, se si dovesse ammettere la laurea in giurisprudenza, proporrei che si ammettesse anche la laurea in scienze politiche e sociali.

Mi domando pure se una laurea in economia e commercio non debba avere lo stesso riconoscimento poichè anche in quella Facoltà si studia abbondantemente il diritto pubblico e privato e se ne esce con un bagaglio più che sufficiente per interpretare il codice della scuola.

LAMBERTI. Mi pare che non dobbiamo perdere di vista un punto fondamentale, e cioè che noi non stiamo legiferando sulle condizioni generali di ammissibilità dei maestri elementari ai concorsi generali per direttori didattici ma esaminiamo un provvedimento che riguarda un concorso speciale.

Io non voglio menomamente entrare in quello che diceva poc'anzi il senatore Condorelli, ma se tutto questo è ragionevole noi dobbiamo far sì che la legge generale, che regola la ammissione ai concorsi per posti di direttore didattico, sia modificata nel senso proposto dal senatore Condorelli. Ora però si vuole soltanto bandire un concorso speciale per direttori didattici incaricati e non possiamo che prendere per piattaforma la legge generale vigente. Di qui l'importanza di quel particolare che noi abbiamo dato già per scontato, se sia o meno ancora in vigore la legge del 1928. Ad ogni modo quella legge è un precedente notevole nel senso che i laureati in giurisprudenza, almeno per un certo periodo, sono stati ammessi ai concorsi per direttore didattico; in

più abbiamo quell'altra analogia per cui i laureati in giurisprudenza sono ammessi ai concorsi per ispettore generale. Debbo notare che per la laurea in scienze politiche e sociali non abbiamo il precedente come per la laurea in giurisprudenza.

PRESIDENTE. A conferma di quello che ha detto il senatore Condorelli, bisogna aggiungere che mentre i laureati in giurisprudenza hanno una nozione esatta della legge e del diritto, la laurea in scienze politiche e sociali dà il concetto dello Stato.

Si può anche spiegare una certa omissione della laurea in scienze politiche e sociali con il fatto che fino a non molti anni fa non si sapeva cosa fosse, in quanto gli studi relativi sono stati organizzati in data recente.

RUSSO LUIGI. Io ho l'impressione che la nostra discussione si stia veramente dilatando oltre il giusto limite. Noi dobbiamo considerare che la *conditio sine qua non* per prendere parte a questo concorso è l'essere maestri elementari e quindi la maggior parte dei concorrenti è fornita di diploma di abilitazione. Avviene spesso che questi giovani continuino per conto loro i propri studi iscrivendosi a Facoltà nelle quali non è rigorosamente richiesta la frequenza e conseguano la laurea. Ora, è vero che i direttori didattici si debbono occupare di legislazione e che, in materia scolastica, la legislazione è particolarmente arruffata; però è indiscutibile che il direttore didattico deve essere anche la guida dei maestri nel loro difficile compito, a volte deve saper fare delle relazioni, degli addebiti, delle correzioni anche nella compilazione delle qualifiche, insomma deve essere il maestro dei maestri e perciò la postulazione di tutte le lauree, come l'ha proposta il senatore Condorelli, diventa un po' esagerata e ci espone forse al ridicolo. Vada la laurea in giurisprudenza, si accetti anche la laurea in scienze politiche e sociali ma non progrediamo oltre.

MERLIN ANGELINA. Noi siamo, se non tutti, in gran parte gente della scuola e quindi dobbiamo avere anche la concezione precisa di quello che la scuola è e delle sue esigenze anche per ciò che riguarda i direttori didattici.

Sì, il direttore deve essere il maestro dei maestri ma in realtà oggi il direttore didattico, il preside di scuola media è senz'altro un « manipolatore di scartoffie » e perciò si può concludere che viene meno alla sua funzione. Pensate che ci sono dei direttori didattici che hanno perfino 300 classi; io domando come possa un direttore didattico, in tali condizioni, assolvere veramente alla sua funzione.

Per conto mio insisto nel richiedere che siano ammessi i candidati muniti di qualsiasi laurea. Sarà difficile che un ingegnere o un medico vada a fare il direttore didattico ma se c'è qualche bravo giovane che ha il diploma di maestro e che poi ha conseguito la laurea, per esempio, in medicina non vedo perchè non possa diventare un ottimo direttore didattico. Ci sono dei laureati in giurisprudenza che vanno a fare i Commissari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli insegnanti e nessuno se ne meraviglia; ed allora, perchè, per esempio, un laureato in matematica non potrebbe fare il direttore didattico? Nella scuola elementare si insegna di tutto, si pongono le prime basi per tutto lo scibile; perciò io mi permetto di insistere perchè non sia limitato il numero delle lauree ammesse.

LEPORE. Io credo di dover dare un chiarimento perchè vedo che la discussione si è molto allargata.

Per quanto risulta dalle mie indagini, non vi è nessun laureato in scienze politiche e sociali, non vi è nessun laureato in matematica o medicina che si trovi nelle condizioni volute dal disegno di legge. Da un calcolo che ho fatto e da statistiche e dati che ho ricevuti, ci sono dieci o undici persone laureate in giurisprudenza che hanno fatto i direttori didattici ed il presupposto della loro inclusione è dato dal fatto dell'esistenza della legge preesistente e dal fatto che una buona maggioranza degli attuali direttori didattici di ruolo ha la laurea in giurisprudenza.

Quindi qui si tratta di limitare il campo della legge, come premessa necessaria per questo determinato concorso, a coloro che, avendo la laurea in giurisprudenza abbiano insegnato per molti anni ed abbiano fatto anche i direttori didattici.

DI ROCCO, *relatore*. A mio parere ha perfettamente ragione il senatore Lamberti. Qui noi abbiamo un concorso speciale a cui possono partecipare determinati elementi soltanto. In sostanza, a chi gioverebbe l'inclusione di altre lauree oltre quelle già ammesse per questo concorso? A nessuno. Se ci fossero stati aspiranti al concorso laureati in altri campi si sarebbero fatti parte diligente per essere riammessi. Noi introducendo innovazioni di questo genere creeremmo un precedente e guasteremmo la legge.

Io capirei un ordine del giorno in cui si dicesse che, prendendo lo spunto da questo disegno di legge, si chiede al Ministero di presentare un progetto di riforma per quanto attiene alla possibilità di accedere ai concorsi per direttore didattico da parte dei laureati delle varie Facoltà; ma intervenire direttamente su questo disegno di legge modificandolo è del tutto fuori luogo.

CONDORELLI. Posso condividere l'opinione espressa che sarebbe cioè poco coerente con la legislazione precedente allargare in questa occasione la portata del disegno di legge, tanto più se non ne sussiste la ragione concreta. Ma il problema che oggi è stato sollevato e che è stato dibattuto anche nell'altro ramo del Parlamento era bene che fosse posto in evidenza. Io non riesco però a dare un titolo di merito o di preferenza a coloro che «trafficano» nei corridoi di Palazzo Madama o di Montecitorio per far valere le loro richieste, rispetto agli altri che, pur avendo le stesse esigenze e gli stessi diritti, non si fanno vivi. Io ho un incarico anche nella sezione di scienze politiche della facoltà di giurisprudenza nella mia Università e perciò sento la voce dei miei anonimi studenti; mi parrebbe strano se trovandomi a partecipare a questa discussione non facessi presenti anche le loro esigenze, considerando il fatto che con la laurea in scienze politiche e sociali si ha la strada aperta per i concorsi in tutti gli uffici. Aggiungerò che la laurea in scienze politiche e sociali viene spesso conferita proprio dalla facoltà di giurisprudenza, che spesso è suddivisa in due corsi dei quali l'uno termina con la laurea in giurisprudenza e l'altro con quella di scienze politiche e sociali.

AmMESSo anche che non ci fosse nessun candidato laureato in scienze politiche e sociali, credo che commetteremmo un errore legislativo se non chiarissimo questo punto.

PRESIDENTE. Se si ammette la laurea in giurisprudenza non si può non ammettere anche quella di scienze politiche e sociali.

DI ROCCO, *relatore*. Qui si è voluto entrare nel merito di una questione generale, mentre noi intendiamo ammettere anche i laureati in giurisprudenza per evitare di escludere coloro che, in possesso di questa laurea, hanno già avuto l'incarico. D'altra parte sono certo che se ci fosse stato soltanto un laureato in scienze politiche e sociali interessato a questo concorso, si sarebbe fatto parte diligente per far conoscere la propria situazione e far presenti i suoi desideri.

La nostra posizione non è quella di aprire *ex novo* la carriera di direttore didattico ai laureati in legge ma è quella di ammettere a tale concorso coloro che già appartengono alla carriera didattica. Ripeto, io proporrei che si facesse un ordine del giorno in cui si affermi che per accedere ai concorsi di direttore didattico debbono essere ammesse tutte le lauree.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono d'accordo con lo onorevole relatore perchè ritengo che una innovazione di ordine generale inserita qui, in una legge di natura del tutto particolare, non potrebbe che creare degli equivoci, pur riconoscendo il valore degli argomenti portati dal senatore Condorelli e pur essendo d'accordo che si possano auspicare delle modifiche alle norme attualmente vigenti.

PRESIDENTE. Vorrei ora sapere dalla onorevole Merlin se mantiene la sua proposta di ammettere al concorso i possessori di qualsiasi laurea.

MERLIN ANGELINA. Mantengo la mia proposta.

RUSSO SALVATORE. A mio parere, o ci si limita ad ammettere soltanto coloro che sono forniti di diploma di abilitazione alla vigi-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)79^a SEDUTA (24 ottobre 1956)

lanza scolastica ed i licenziati dal magistero, o si deve estendere l'ammissione anche ai laureati in giurisprudenza, ai laureati in scienze politiche e sociali ed inoltre ai laureati in matematica e fisica.

Io perciò propongo un emendamento nel senso che siano ammessi anche i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche e sociali, in matematica e fisica.

PRESIDENTE. Metto innanzitutto ai voti l'emendamento proposto dalla onorevole Merlin, tendente ad ammettere tutte le lauree.

(Non è approvata).

Passiamo ora alla votazione, per divisione, dell'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore.

Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento tendente ad ammettere le lauree in matematica e in fisica.

(Non è approvata).

Metto ai voti la parte centrale dell'emendamento tendente ad ammettere i laureati in scienze politiche e sociali.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento tendente ad ammettere le lauree in giurisprudenza.

(È approvata).

Provvederemo poi al coordinamento del testo.

Passiamo ora agli emendamenti relativi alle agevolazioni da concedere agli ex combattenti, invalidi e mutilati: i senatori Palermo e Merlin Angelina propongono, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« Al suddetto concorso speciale possono essere anche ammessi maestri ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, forniti di laurea di qualsiasi tipo e che abbiano effettuato almeno 6 anni di servizio di ruolo classificato "ottimo", o quelli, già incaricati di una direzione didattica o di scuole rurali per un biennio, anche se sprovvisti del diploma di vigilanza, purchè abbiano meritato la qualifica di "ottimo" e abbiano 6 anni di servizio di ruolo, pure esso qualificato "ottimo" ».

Il senatore Barbaro propone invece di aggiungere di seguito al primo comma il seguente testo:

« ovvero con 6 anni di servizio quali maestri e che siano mutilati o invalidi di guerra, laureati o diplomati in vigilanza scolastica ».

Il senatore Lamberti infine propone di aggiungere al primo comma le parole seguenti: « e per almeno 2 se si tratta di ex combattenti »; e di introdurre altresì fra il primo e il secondo il seguente comma: « I mutilati e gli invalidi di guerra sono ammessi al concorso anche se sforniti del diploma di vigilanza scolastica o della laurea, purchè abbiano conseguito in ciascuno dei sei anni di servizio la qualifica di "ottimo" ».

BANFI. Desidero fare due osservazioni. La prima è questa: si tratta di un concorso le cui prove di esame si riducono in modo tale da dover dedurre che tutto dipende dalla graduatoria dei concorrenti ammessi ad esso in base ai titoli posseduti da ciascuno. L'importante per noi è di vedere quali categorie di insegnanti debbano essere ammesse al concorso. Nella scelta di queste categorie non dobbiamo dimenticare gli interessi della scuola.

Le condizioni d'ammissione qui poste sono essenzialmente due: preparazione scientifico-didattica, la quale garantisce una cultura di indole normale da parte dei maestri, capace cioè di abbracciare tutto il campo del sapere. La seconda è il possesso di una pratica non solamente didattica, ma una pratica direttiva. Un buon maestro può non essere un buon direttore didattico. La funzione del direttore didattico non è semplicemente amministrativa, nè solo educativa, ma egli deve avere capacità di giudicare, di dirigere, d'imprimere un certo orientamento, introdurre certe iniziative nella scuola che sorveglierà.

Eliminando uno per uno questi obblighi di preparazione, finiamo per svuotare questo concorso di ogni valore, di ogni garanzia sulla capacità di questi futuri direttori didattici.

Seconda osservazione: desideriamo rimediare ad un difetto ed all'ingiustizia che nasce dal fatto della presenza di questi direttori in prova e poi vogliamo aggiungere anche quelli che questo incarico non hanno mai avuto. Sarebbe come se invitassimo ad un pranzo pre-

parato per dieci persone, prima solo dieci persone: ci sarà da mangiare per tutte dieci; poi ne invitiamo quindici, poi trenta, poi quaranta: non c'è più da mangiare per nessuno. I 350 posti rimangono 350 e se introduciamo altre categorie, che purtroppo sono numerose, in questo concorso facciamo un danno a tutti: danneggiamo prima di tutti questi direttori didattici in prova e facciamo un danno alle altre categorie per le quali esiste già un disegno di legge che sarà respinto se queste categorie verranno ammesse a beneficiare del concorso di cui ora discutiamo.

Se invece rimaniamo entro i limiti fissati dal presente disegno di legge, noi ripariamo effettivamente a una ingiustizia e lasciamo intatta la possibilità di far approvare un altro disegno di legge a favore delle altre categorie di maestri che tenga conto del loro numero e metta a loro disposizione una più conveniente aliquota di posti.

Mi pare che potremmo votare un ordine del giorno in appoggio all'allargamento dei posti da mettere a concorso per le altre categorie, ma non dobbiamo immettere in questo concorso di 350 soli posti un numero infinitamente maggiore di concorrenti di cui la Commissione esaminatrice non sarebbe in grado di scegliere i migliori elementi.

Questa è la mia perplessità di fronte all'invito ad aprire la porta al concorso ad una categoria così benemerita come quella dei combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, nel timore che ciò costituisca piuttosto un danno per la categoria interessata.

RUSSO LUIGI. Con questo disegno di legge si vuole sistemare una categoria ben individuata, cioè i direttori didattici incaricati provvisti di laurea. Sono contrario alla proposta di ammettere a questo concorso i maestri incaricati di una direzione didattica, ma sprovvisti di titolo accademico. Abbiamo sempre sottolineato che la nostra scuola elementare è ricca di professionisti e laureati e sarebbe veramente strano nominare un direttore didattico senza laurea, il quale poi dovrebbe giudicare il comportamento di altri colleghi laureati.

Date le grandi benemerienze di questa categoria, qualora si proponesse invece una riduzione degli anni di servizio per l'incarico prestato, l'accoglierei con entusiasmo.

ROFFI. Ribadisco quanto ebbi già a dire in precedenza. Qui si tratta di favorire gli incaricati; per coloro che non sono incaricati si provvederà in altra sede. Altrimenti riportremmo in alto mare questo disegno di legge, in quanto rinviandolo alla Camera dei deputati così modificato indubbiamente incontrerebbe degli ostacoli e non favoriremmo né l'una, né l'altra categoria. Se invece ci limitiamo ad alcuni ritocchi, credo che vi siano buone probabilità che il disegno di legge passi anche alla Camera e quindi divenga definitivo.

Sono pertanto favorevole alla seconda parte dell'emendamento dei senatori Palermo-Merlin, mentre se sarà messa in votazione la prima parte, dichiaro che voterò contro di essa.

DI ROCCO, relatore. L'orientamento prevalente della Commissione mi sembra il seguente: rimanere nell'ambito di quella che è la condizione essenziale dell'incarico, concedendo ogni agevolazione possibile agli ex combattenti, purchè però incaricati.

Poichè è nello spirito del disegno di legge, accetto perciò l'emendamento Lamberti che tende ad ammettere al concorso i maestri mutilati o invalidi di guerra, che abbiano avuto l'incarico anche se non siano in possesso della laurea. Questa proposta è identica alla seconda parte dell'emendamento Palermo. Non accetto invece la prima parte dell'emendamento Palermo che esclude il requisito dell'incarico.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Qui non si tratta di dare il pane, il posto a gente che non lo abbia, ma di affidare un delicato incarico direttivo, per cui la necessità che esistano tutte quelle garanzie che opportunamente ha richiamato il senatore Banfi e che debbono essere richieste a tutti i candidati al concorso. Posso arrivare, al massimo, ad accettare la diminuzione del periodo di esercizio dell'incarico da 3 a 2 anni. Sarei contrario invece all'eliminazione del requisito del titolo di studio superiore. Ancor

più recisamente sono contrario alla proposta di ammettere al concorso maestri che non abbiano avuto l'incarico della direzione didattica.

PRESIDENTE. Dopo la discussione così ampia, vorrei chiedere ai senatori Palermo e Merlin Angelina se mantengono il loro emendamento.

MERLIN ANGELINA. Io lo mantengo.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'emendamento Palermo-Merlin Angelina:

« Al suddetto concorso speciale possono essere anche ammessi i maestri ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, forniti di laurea di qualsiasi tipo e che abbiano effettuato almeno 6 anni di servizio di ruolo classificato ottimo ».

La metto ai voti.

(Non è approvata).

Rileggo la seconda parte dell'emendamento dei senatori Palermo e Merlin Angelina:

« Al suddetto concorso possono essere ammessi i maestri ex combattenti, mutilati ed invalidi, già incaricati di una direzione didattica o di scuole rurali per un biennio, anche se sprovvisti del diploma di vigilanza, purchè abbiano meritato la qualifica di « ottimo » e abbiano 6 anni di servizio di ruolo, pure esso qualificato " ottimo " ».

LAMBERTI. Proporrei che per questa parte la Commissione deliberasse sul testo da me proposto che distingue fra ex combattenti e invalidi e mutilati.

PALERMO. Acconsento a che si deliberi sul testo formulato dal senatore Lamberti.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mentre ho già dichiarato che non ho obiezioni di fondo alla riduzione da tre a due anni del periodo di esercizio dell'incarico da parte dei combattenti, mi oppongo all'eliminazione del titolo di studio, perchè, come ha giustamente notato il senatore Banfi, con questo disegno di legge autorizziamo un concorso nel quale la prova di

esame è ridotta rispetto a quella normale. Ora, che ai concorsi normali possano partecipare i maestri che non sono forniti di un titolo di studio superiore, si spiega in quanto la prova di concorso supplisce al titolo loro mancante. In questo concorso speciale, invece, siccome la prova d'esame è ridotta ai minimi termini, ad una sola prova (scritta), è evidente che il peso maggiore lo assumono i titoli, ed eliminando la condizione della laurea si verrebbero ad intaccare quelle garanzie di prestigio che sono essenziali per le funzioni del direttore didattico.

Per quanto sopra esprimo le più ampie riserve per la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accetta la riduzione da tre a due anni dell'incarico per i combattenti, ma non accetta che gli invalidi e mutilati siano dispensati dal possesso della laurea o del diploma di vigilanza scolastica.

PALERMO. Noi chiediamo con questo emendamento che i maestri abbiano la qualifica di « ottimo », quindi abbiamo la prova che hanno esercitato ottimamente questo incarico nella direzione didattica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo osserva che questa prova pratica non può sostituirsi al titolo di studio superiore.

Per mio conto sono favorevole alla tesi del rappresentante del Governo.

Passiamo comunque alla votazione dell'emendamento Lamberti.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole « e per almeno due se si tratta di ex combattenti ».

(È approvata).

Passiamo ora alla seconda parte dell'emendamento Lamberti tendente ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« I mutilati e gli invalidi di guerra sono ammessi al concorso anche se sforniti del diploma di vigilanza scolastica o della laurea, purchè abbiano conseguito in ciascuno dei sei anni di servizio di ruolo la qualifica di " ottimo " ».

RUSSO LUIGI. Per le ragioni che ho esposto voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Da ora lettura del disegno di legge che, a seguito del necessario coordinamento, risulta così formulato:

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno due se si tratta di ex combattenti

Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o

in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero, ovvero di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono ammessi al concorso anche se sforniti del diploma di vigilanza scolastica o della laurea, purchè abbiano conseguito in ciascuno dei sei anni di servizio la qualifica di « ottimo ».

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.